

N. 37/2020 sub. 2 R.G.

N. 255/2020 REP.



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai Sig.ri Magistrati

- dott. S. Maffeo **Presidente**
- dott. P. Liaci **Giudice Rel.**
- dott. P. Liti **Giudice**

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data 25.08.2020 nel procedimento *ex art. 669 terdecies* c.p.c. iscritto al n. 37/2020 R.G., avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza emessa nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare iscritta al n. 37/2020 sub. 1, depositata in data 10.08.2020;

Ritenuto, in via preliminare, che il reclamo risulta tempestivamente depositato per i seguenti motivi.

In proposito, va premesso che la giurisprudenza è divisa tra chi ritiene che il reclamo cautelare costituisca mera prosecuzione dell'unitario giudizio cautelare instaurato dinanzi al primo giudice e chi ritiene che il reclamo cautelare sia un atto introduttivo di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello di primo grado.

A parere del Collegio, sussistono sufficienti indici interpretativi nel senso della natura schiettamente impugnatoria del reclamo cautelare, e non meramente prosecutoria della prima fase, con il corollario che non può attribuirsi efficacia ultrattiva alla costituzione effettuata dalla parte in primo grado.

Questi indici consistono: 1) nella necessaria alterità del giudice del reclamo rispetto a quello di primo grado che, facendo venire meno il contatto tra parti e giudice originario, fa cessare anche l'efficacia della costituzione in giudizio effettuata nel primo grado cautelare; 2) nella circostanza che il giudizio di reclamo si svolge sullo stesso oggetto dell'ordinanza reclamata e non può perciò intendersi come prosecuzione o ampliamento della fase celebrata dinanzi al tribunale in composizione monocratica; 3) nella previsione del potere del giudice del reclamo di sospendere l'esecuzione del provvedimento cautelare, il che conferma la funzione di controllo sull'operato del giudice di primo grado.

A ciò si aggiunga che per il reclamo cautelare sono previsti una autonoma iscrizione al ruolo ed il pagamento del relativo contributo unificato che, pur rappresentando adempimenti di carattere burocratico/fiscale inidonei ad incidere sulla natura dell'atto, sono la spia del carattere autonomo del procedimento, se si considera che, per un verso, l'iscrizione della causa sul ruolo coincide con la costituzione in giudizio (v. art. 168 c.p.c.) e che l'onere di corrispondere il contributo unificato è riferito, dall'art. 9 d.p.r. n. 115/2002, a "ciascun grado di giudizio", ed è infatti calcolato per il reclamo in misura pari a quello previsto per qualsiasi giudizio di impugnazione (v. infatti la Circolare Ministeriale del 5 luglio 2002 che nel rimarcare l'obbligo di versamento del c.u. per il reclamo cautelare, giustificava invece l'esenzione dal contributo per la fase del c.d. "merito possessorio" proprio in ragione della unitarietà del procedimento possessorio).

Quanto alle conseguenze dell'atto erroneamente depositato in un registro telematico diverso da quello in cui il deposito andrebbe effettuato – pur nell'ottica, qui contestata, che il reclamo debba considerarsi "endoprocessuale" – sembra di potersi condividere l'impostazione salvifica che si fa strada nella recente giurisprudenza, secondo cui l'eventuale vizio discendente dal deposito irrituale merita comunque di essere sanato, se effettuato entro i termini di legge.

A questo proposito, occorre precisare che la soluzione di affidare un potere/dovere di rifiuto dell'atto al sindacato della cancelleria non appare convincente né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista pratico: l'art. 74 disp. att. c.p.c., nell'affidare al cancelliere l'onere di verificare «la regolarità anche fiscale degli atti e documenti», gli attribuisce un compito di controllo meramente formale sulla loro effettiva esistenza e produzione e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato dalla parte (nell'indice del fascicolo) e quanto effettivamente depositato, ma non lo autorizza ad effettuare valutazioni di carattere giuridico (peraltro assai complesse, come nel caso della supposta natura endoprocessuale del reclamo) necessariamente riservate al giudice (v. in questo senso, tra le altre, Cass. 19 novembre 1999, n. 12858; 19 settembre 1992, n. 10737). D'altronde, l'unico caso in cui si configura un dovere di rifiuto degli atti da parte della cancelleria è disciplinata dall'art. 73, comma 2, disp. att. c.p.c., nell'ipotesi limite in cui il fascicolo di parte «non contenga le copie degli atti» e, in quanto norma eccezionale, pare di stretta interpretazione.

Senza considerare lo scenario, non improbabile, per cui all'interno dello stesso ufficio giudiziario o della stessa sezione convivano orientamenti contrastanti sulla natura, endoprocessuale o introduttiva, del reclamo cautelare (o di altro atto processuale per cui possono ripresentarsi simili dubbi): davvero si può credere che il cancelliere debba assumere l'iniziativa di rifiutare il deposito in presenza di una questione fortemente controversa tra gli stessi giudici?

Dalle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il deposito telematico nel SICID sia idoneo a far ritenere che il reclamo sia stato tempestivamente depositato, salva, poi, la sottoposizione della questione al Presidente della Sezione Civile che, qualificando lo stesso quale atto endoprocedimentale, ha disposto un nuovo deposito nel SIECIC.

Quanto al merito, ritiene il Collegio che l'ordinanza reclamata vada integralmente confermata. Si richiamano, condividendole integralmente, le argomentazioni addotte con riferimento: 1) alla regolarità del contraddittorio; 2) alla titolarità del credito; 3) alla legittimazione processuale; 4) all'asserita omessa notifica del titolo esecutivo; 5) alla omessa considerazione della rinegoziazione del mutuo; 6) alla compensazione dei crediti scaturenti da polizze.

Quanto all'usurarietà del contratto di mutuo, l'ordinanza oggetto di reclamo, va del pari confermata per le ragioni che seguono:

l'art. 3 del contratto di mutuo posto a base dell'atto di precetto opposto, al punto 4), recita: "Le parti convengono espressamente che sull'importo complessivamente dovuto e non pagato, alla scadenza di ciascuna rata, si produrranno di diritto interessi di mora pari al tasso di interesse indicato al punto 2 (due) del presente articolo maggiorato di un ulteriore spread nella misura fissa di 2,00 (due virgola zero zero) punti percentuali annui".

Dagli atti emerge e non risulta contestato da parte reclamante che la medesima sulle rate scadute e non pagate ha applicato l'interesse moratorio, procedendo così, di fatto, a sommare l'interesse corrispettivo a quello moratorio, come correttamente evidenziato dal giudice del provvedimento reclamato.

Ritiene il Collegio condivisibili i principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza emessa in data 28.06.2019, n. 17447 dalla III sezione (nel caso di un contratto di leasing), che ha affermato i seguenti principi, applicabili anche al caso in esame:

“- l'inadempimento dell'utilizzatore è stato determinato dalla mancata corresponsione dei canoni, inglobanti interessi corrispettivi ad un tasso intrasoglia che hanno legittimamente continuato ad incrementare la somma capitale esigibile dalla società locatrice; gli interessi corrispettivi, a differenza di quelli moratori (fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto) sono effettivi ed hanno decorrenza immediata;

- gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno



qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perchè si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, ... , un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composta predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni;

- non è stato confutato dalla ricorrente che i canoni non corrisposti fossero stati calcolati, ..., attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi. In tal caso, ma solo in tal caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori (c.d. tesi dell'effettività: usura effettiva e a posteriori) (sono questi i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598; nè argomenti in senso contrario possono trarsi dalla decisione n. 350 del 9/01/2013, con cui, aderendo ad un precedente orientamento, la Corte ha ribadito che, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"). Per non ingenerare equivoci deve sottoli-



nearsi che tale situazione è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento). In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470."

Sulla base dei principi riportati, ritiene il Collegio corretta l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E. con l'ordinanza reclamata.

La natura controversa della questione, allo stato sottoposta alle Sezioni Unite della Suprema Corte, induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti

P.Q.M.


Rigetta il reclamo. Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni

Brindisi, 26/08/2020

IL GIUDICE EST.

Dott.ssa Paola Liaci



IL PRESIDENTE

Dott. Stefano MARZO



Depositato in Cancelleria
il 26/8/20

**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
DOTT.SSA SARA SARDELLI**